

Seduta del 29/07/2015 con inizio alle ore 09:00

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015-2017.**

Presiede la seduta il Sindaco PEZZONI Giuseppe  
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

All'appello risultano:

PEZZONI Giuseppe	Sindaco	Presente
IMERI Juri Fabio	Vice Sindaco	Presente
MANGANO Basilio Antonino	Assessore	Presente
NISOLI Alessandro	Assessore	Presente
VAILATI Sabrina	Assessore	Assente
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina	Assessore	Presente

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'articolo 91 del TUEL stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

ATTESO che:

- con propria deliberazione n° 90 del 20/06/2012 è stata da ultimo ridefinita la macro struttura organizzativa dell'Ente con contestuale approvazione della dotazione organica;
- con successiva propria deliberazione n. 85 del 18/06/2014 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 e si è provveduto alla revisione della dotazione organica;
- con ulteriore successiva deliberazione n. 143 del 22/10/2014 sono state disposte modifiche alla programmazione delle assunzioni 2014-2016;
- è stata effettuata dai dirigenti, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti;

PRESO atto che, da quanto attestato dai dirigenti, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

ATTESO che l'Amministrazione:

- nel corso dell'anno 2014 ha attivato la parziale esternalizzazione del servizio cimitero;
- che parte del personale impiegato nel predetto servizio, è stato reimpiegato mediante riorganizzazione e potenziamento dei servizi manutentivi;
- di conseguenza, le risorse umane attualmente impiegate risultano necessarie per assicurare il mantenimento degli standards attuali;
- nel corso dell'anno 2014 ha destinato n. 4 unità di personale in attività di supporto agli uffici del giudice di pace di Treviglio;
- i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità e all'ampliamento dei servizi all'utenza;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
- art. 3, commi 5 e 6, del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
- a legge 12 marzo 1999, n° 68;
- la legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014 ed in particolare l'art. 1, comma 424;

- la Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica;
- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27 marzo 2015, ad oggetto "questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane";
- il decreto legge n. 78 del 19/06/2015, avente ad oggetto, tra l'altro anche disposizioni in materia di assunzioni e capacità assunzionale degli enti locali;

VISTI:

- il contenuto dell'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 introdotto in sede di conversione del D.L. n. 90/2014, legge n. 114/2014 che afferma quanto segue: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30/07/2010, n. 122, come modificato dall'art. 3, comma 9 lettera b) della Legge n. 114/2014, in ordine ai limiti di spesa per il personale con lavoro flessibile;
- il contenuto della deliberazione n. 25/2014 della Sezione Autonomie che precisa: *"A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali"*;
- l'art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge 23/06/2014, n. 89, in ordine al divieto per gli enti che non rispettano i tempi medi di pagamento di assumere a qualsiasi tipo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, come integrato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 78/2015;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 che prevede: *"a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"*
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 27 del 21/11/2014 che ha, tra l'altro, precisato in merito ai resti derivanti da cessazioni avvenute prima del 2013: *"In considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene di poter estendere, come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa, l'interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità. Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive"*. Quindi, secondo l'interpretazione citata, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, che abbiano ancora capacità assunzionali derivanti da cessazioni avvenute nell'anno 2012 e negli anni precedenti, le hanno definitivamente perse e non possono più utilizzarle;
- l'art. 1, comma 424 della Legge n. 190/2014 che stabilisce: *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle"*. Le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane contenute nella circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica specificano che: *"La possibilità di superamento della spesa di cui al comma 557... è consentita ... per assorbire il personale in mobilità. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina del turnover"*. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentono;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2 del 9/02/2015 che esprime il seguente orientamento generale in materia di limiti di spesa lavoro flessibile: *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce"*

dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

- la deliberazione n. 19/2015 della Sezione Autonomie avente ad oggetto: " Interpretazione dell'art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015" che ha elaborato alcuni interessanti principi in materia di assunzioni di personale tra cui i seguenti:

"Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica";

"La capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti 'ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente'; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie;

Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria";

- il decreto legge n. 78/2015 ed in particolare l'art. 4, comma 1 che recita: "In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni" e l'art. 4, comma 3 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

- l'art.5, comma 1, del D.L. n. 78/2015 che dispone: "Il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale";

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;

- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, giusta comunicazione del responsabile Servizio Contabilità del 30/12/2014, prot. n.64428 . e il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2015 sono improntati al medesimo risultato;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2014, incluse le spese di formazione, al netto degli oneri per rinnovi contrattuali, degli importi per diritti di rogito, per recupero evasione ICI e delle spese per il personale disabile, è inferiore a € 6.915.429,20, che rappresenta il limite della media del triennio 2011-2013 ex art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- con propria deliberazione n. 15 del 18/02/2015 è stata prorogata, fino a tutto l'anno 2017, l'efficacia del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, redatto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

- ha rispettato i tempi medi dei pagamenti prescritti dall' art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge 23/06/2014, n. 89, come risulta agli atti dell'Ente, giusta deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 29/04/2015, pur in contesto di attuale vigenza dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 78/2015 secondo il cui disposto, in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento nell'anno 2014 è bloccata qualsiasi assunzione, ma non quelle relative alla mobilità per ricollocazione dei dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane dichiarati in soprannumero;

DATO ATTO, altresì, che presso questa Amministrazione non risultano vincitori di concorso non assunti;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO che:

- l'articolo 1, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 14/2014, vigente, stabilisce che " negli anni 2014 e 2015, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La percentuale sale all'80% negli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. Gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80% della spesa relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015";

- la circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato che la definizione di "spesa corrispondente alle cessazioni" va interpretata quale spesa annuale, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;

PRESO ATTO che:

- il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sulla base del consuntivo 2014 è pari a 29,06;  
 - per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata/assunta viene convenzionalmente preso a base il valore della posizione iniziale della categoria di appartenenza, aumentata degli oneri riflessi e dell'Irap;  
 - le cessazioni di personale dall'anno 2010 all'anno 2014 nonché le assunzioni avvenute dal 2011 al 2014 e la corrispondente spesa, sono riportati nella sottostante tabella:

ANNO	SPESA CESSAZIONI €	SPESA MAX NUOVE ASSUNZIONI SU ANNO SUCCESSIVO €	ASSUNZIONI EFFETTUATE (esclusa mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/20014, funzione di neutralità)	SPESA EFFETTUATA
2010	68.473,00	27.389,00 Recupero % turn over sul 2011 (20% anziché 40%) - 13.694,50 <b>13.694,50</b> (2011)	/	/
2011	73.987,00	<b>29.595,00</b> (2012)	N. 1 unità -cat. C -tempo pieno Legge n. 68/1999 a copertura quota d'obbligo (non computabile quale spesa)- Assunzione il 3/10/2011	
2012	53.256,00	<b>21.303,00</b> (2013)	N. 1 Assistente Sociale-cat. D -tempo pieno- Assunzione il 27/12/2012	€ 14.306,60 La spesa per l'assunzione è calcolata nella misura ridotta del 50% ai sensi dell'art. 76, comma 7, secondo periodo D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i.
2013	43.830,00	<b>26.298,00</b> (ricalcolata al 60% ex art. 3, comma 5 D.L. 90/2014) (2014)	N. 1 Assistente Sociale-cat. D -tempo pieno (assunzione in corso) - Assunzione il 15/04/2013	€ 14.306,60 La spesa per l'assunzione è calcolata nella misura ridotta del 50% ai sensi dell'art. 76, comma 7, secondo periodo D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i.

		N. 1 Istr. Amm.vo- Contabile- cat. C- Assunzione il 27/06/2013	€ 26.298,00
Totale Spesa per turnover maturata al 31/12/2013		€ 90.890,50	
Totale spesa utilizzata per assunzioni al 31/12/2013		€ 54.911,20	
Spesa resti assunzionali da anni precedenti 2011-2012-2013		€ 35.979,30	
2014	79.554,48	(60%) € 47.732,68 (2015) OVVERO 100% -79.554,48- ex art. 1 comma 424 Legge n. 190/2014 per finalità di ricollocazione del personale eccedentario delle province e città metropolitane	N. 1 Funzionario Tecnico- cat. D3-Assunzione il 15/09/2014 € 32.900,00
Resti assunzionali 2013 dopo assunzioni 2014		€ 3.079,30	

- e cessazioni di personale presunte dal 2015 al 2016 nonché le assunzioni possibili, anche in relazione alle cessazioni anno 2014 (alcune contenute nel presente atto di programmazione) in relazione alla corrispondente spesa programmata, sono riportate nella sottostante tabella:

ANNO	SPESA CESSAZIONI €	SPESA MAX NUOVE ASSUNZIONI ANNO SUCCESSIVO €	ASSUNZIONI PROGRAMMATE ANNO SUCCESSIVO	SPESA PRESUNTA
2014	79.554,48	(60%) € 47.732,68 (2015) OVVERO 100% -79.554,48- ex art. 1 comma 424 Legge n. 190/2014 per finalità di ricollocazione del personale eccedentario delle province e città metropolitane	(2015) N. 3 agenti di polizia locale- CAT. C	€ 78.894,36 (intero utilizzo capacità assunzionale riservata a personale polizia provinciale).
2015	<b>247.746,68</b> (N. 10 Unità)  -N. 4 CAT. B3 -N. 4 CAT. C (di cui N. 1 Pt a 18 h sett. e N, 1 Pt a 30 h sett.) -N. 1 CAT. D1 -N. 1 CAT. D3	198.197,34 (80%) (2016)	(2016) -N. 1 Cat. C-istruttore tecnico -N. 1 Cat. C-Istr. Culturale -N.1 Cat. C-Agente di polizia locale	€ 78.894,36
2016	-N. 1 Cat. D	22.890,50 (80%)(2017)	(2017) -N. 1 Cat. C Educatore nido part time -N. 1 Cat. D- Istruttore Direttivo Amm.vo-cont. -N 1 Cat. C -Istruttore amm.vo contabile	€ 68.060,00
Somma Disponibile per Assunzioni anni 2016 E 2017 E : € 221.087,84 oltre ai resti € 660,12 (cess. 2014) ed € 3.079,30 (al 31/12/2014), previo recupero dell'incremento dal 60% al 100% della spesa cessati anno 2014 in coerenza con il contenuto delle linee guida-circolare 1/2015 Funzione Pubblica- pari a € 31.821,80 (79.554,48-47732,68)				
SPESA PRESUNTA PROGRAMMATA ANNI 2016 E 2017: € 146.954,36				

RICORDATO che dalla limitazione assunzionale sono escluse le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, peraltro, completamente assolta dal Comune di Treviglio, come risulta dal prospetto informativo trasmesso al Centro per l'Impiego il 31/01/2013;

EVIDENZIATO che dal prospetto sub riportato è stata esclusa la spesa per cessazione anno 2013 di un agente di polizia locale, e la spesa per assunzione, nel 2014, di pari profilo professionale, giusta disposizione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, come integrato dalla L. 220/2010 (art. 1, comma 118) allora vigente;

EVIDENZIATO, altresì, che nell'anno 2015:

- risulta assunta, dal 1/07/2015, una unità in cat. D1 al profilo di Istruttore Direttivo Amm.vo-Contabile, a conclusione di procedura di mobilità esterna volontaria tra amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 indetta e ultimata entro l'anno 2014, da considerarsi neutra ai fini del calcolo del turn over e della spesa;

- a seguito esito negativo della procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di un posto di Cat. B3 al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo indetta ed espletata nell'anno 2014, è stata reindetta ed ultimata una nuova procedura di mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, come previsto dalla circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica che prevede: *"Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta"* Anche l'assunzione in questione è da considerarsi neutra ai fini del calcolo del turn over e della spesa;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: "gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art.8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo";

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 fissa un limite di spesa pari al tetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'esercizio 2009;

DATO ATTO che, ai fini del computo del tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato, non rilevano le assunzioni di personale ex art. 110.1 TUEL (cfr Corte dei Conti Sezione Regionale Abruzzo, deliberazione n. 361/2012, Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 581/2012, Sezione Autonomie, deliberazione n.12/2012, "La Sezione, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni sui limiti di spesa ed assunzionali sintetizzate nel precedente punto, in relazione alle illustrate tesi interpretative, ritiene di aderire a quella da ultimo richiamata che assegna alle disposizioni di cui ai primi due periodi del riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, una parziale autonomia. Dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nonché al vincolo assunzionale, già previsto dall'art. 76, comma 7, primo periodo, seconda parte (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell'anno precedente");

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, (inclusi oneri a carico dell'Ente) come risulta dal bilancio consuntivo dell'Ente, è stata la seguente:

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009
Art. 9 , comma 28, 1° periodo D.L. n. 78/2010	Assunzioni a tempo determinato	€ 94.617,32
	Collaborazioni coordinate e continuative	€ 1.968,00
Art. 9 , comma 28, 2° periodo D.L. n. 78/2010	Somministrazione	€ 27.788,38
Totale		€ 124.373,68

e che pertanto il limite di spesa risulta pari alla medesima cifra di € 124.373,68;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti, per gli anni 2015 e 2016, in materia di ricollocazione del personale eccedentario degli enti di area vasta ed in particolare l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.";
- l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 78/2015 riguardante la ricollocazione del personale di polizia provinciale;

ESAMINATE inoltre le relazioni agli atti comunali, che riassumono le proposte rese dai vari dirigenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, circa l'individuazione della quantità di personale e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

ATTESO che:

- sia la programmazione triennale sia, nel suo ambito, la programmazione annuale devono essere collegate al monitoraggio della funzionalità complessiva della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente e alla soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata;
- per le amministrazioni pubbliche, infatti, la determinazione del fabbisogno di personale deve tener conto, quale elemento basilare, della garanzia dei servizi all'utenza e del controllo del territorio;

RITENUTO, in considerazione della quantità e qualità dei servizi che si intende continuare ad assicurare alla cittadinanza nel triennio 2015-2017, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato indicate nell'allegato "A" ove si trovano elencate la categoria, il profilo, l'anno e le modalità di copertura;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, che si provvederà nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i., per garantire i servizi essenziali e infungibili, ciò solo qualora non sia possibile provvedervi a mezzo di misure organizzative alternative;

DATO ATTO che la quota di riserva di cui alla Legge n. 68/1999 risulta assolta, come risulta dal prospetto informativo annuale trasmesso al Centro per l'Impiego lo scorso 31/01/2013;

ATTESO infine che si è provveduto all'informazione alle OO.SS;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";



PRESO ATTO che la programmazione proposta concorre a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

VISTO il bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/04/2015 improntati al medesimo risultato;

ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, resa in data 28/07/2015 e acquisita agli atti al n. 39236 di protocollo del 28/07/2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di soprannumero e non sono state rilevate, come da relazione in atti, eccedenze di personale;

DI APPROVARE il piano triennale del fabbisogno del personale 2015-2017 allegato sotto la lettera "A" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente programmazione concorre al perseguimento dell'obiettivo della riduzione delle spese di personale e della garanzia di funzionamento dei servizi dell'Ente;

DI DARE ATTO, altresì, che le assunzioni programmate, rientrano pienamente nei limiti della spesa delle cessazioni anni precedenti, oltre che nei limiti di spesa del valore medio del triennio 2011-2013 ex art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 90/2014, legge n. 114/2014;

DI MODIFICARE i profili professionali nell'ambito della categoria B1 della vigente dotazione organica, nonché il numero delle categorie C/D come riportato nella tabella che segue, significando che il numero totale dei posti previsti, non viene modificato a seguito del presente atto:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE	N. POSTI NEL CORRISPONDENTE PROFILO PROFESSIONALE		DOTAZIONE ORGANICA MODIFICATA	N. POSTI NEL CORRISPONDENTE PROFILO PROFESSIONALE	
	TEMPO PIENO	PT			
CAT. B1			CAT. B1		
ESECUTORE OPERATIVO GENERICO	7	1		8	1
ESECUTORE TECNICO	10			9	
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>1</b>		<b>17</b>	<b>1</b>
CAT. D1			<b>CAT. D1</b>		

Commissario Aggiunto di P.L.	<b>5</b>			<b>4</b>	
CAT. C					
Agente di polizia Locale	<b>18</b>		<b>CAT. C</b>	<b>19</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>			<b>23</b>	

DI DARE ATTO CHE la dotazione organica, per effetto delle modifiche disposte con il presente provvedimento, è determinata come risulta dal prospetto allegato B)

DI DEMANDARE al Dirigente Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento;

DI STABILIRE che, nel rispetto del limite di spesa sopra riportato, si procederà ad assunzioni a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente per periodi superiori a 6 mesi, salvo rispetto di diverse particolari disposizioni, laddove ciò si renda necessario per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ed il dirigente interessato abbia dimostrato l'impossibilità di misure organizzative alternative;

DI INFORMARE le OO.SS. e la RSU dell'adozione del presente atto.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.





Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco PEZZONI Giuseppe

Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

ALLEGATO A)

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015-2017**

**Anno 2015**

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA DI COPERTURA	NOTE
C	3	Agente di polizia locale	Personale provinciale ex art. 5, comma 1 D.L. 78/2010	Copertura n. 2 posti vacanti personale collocato a riposo e n. 1 unità incremento organico

**Anno 2016**

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA DI COPERTURA	NOTE
C	1	Istruttore Tecnico	Trasferimento dai ruoli enti area vasta	Copertura posto vacante personale collocato in pensione
C	1	Istruttore Culturale	Trasferimento dai ruoli enti area vasta	Copertura posto vacante personale collocato in pensione
C	1	Agente di polizia locale	Trasferimento dai ruoli enti area vasta	Incremento organico

**Anno 2017**

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA DI COPERTURA	NOTE
D	1	Istruttore Direttivo Amm.vo-cont.	Mobilità esterna/Concorso pubblico	Copertura posto vacante personale collocato in pensione
C	1	Istruttore Amm.vo-Contabile	Mobilità esterna/Concorso pubblico	Copertura posto vacante personale collocato in pensione
C	1	Educatore asilo nido PT	Mobilità esterna/Concorso pubblico	Copertura posto vacante personale collocato in pensione

## ALLEGATO B) DOTAZIONE ORGANICA

categoria	Profilo professionale	Dotazione organica tempo pieno		Dotazione organica part time		TOTALE
			di cui vacanti alla data del 1/07/2015		Di cui vacanti alla data del 1/07/2015	
Dirigenti		5	2			<b>5</b>
Cat. D3	Funzionario tecnico	4	/	-		4
	Funzionario amm.vo/cont.le	5	2	-		5
	Funzionario informatico	1		-		1
	Funzionario attività culturali	1		-		1
	Commissario Polizia Locale	1		-		1
		<b>12</b>	<b>2</b>			<b>12</b>
Cat. D1	Istruttore direttivo tecnico	10	2	-		10
	Istruttore direttivo amm.vo/cont.le	13	/	-		13
	Istruttore direttivo comunicazione	1	1	-		1
	Istruttore direttivo educativo	1	/	-		1
	Istruttore direttivo attività culturali	1	/	-		1
	Istruttore direttivo informatico	1	1	-		1
	Assistente sociale	6	/	-		6
	Commissario aggiunto P.L.	4	/	-		4
		<b>37</b>	<b>4</b>			<b>37</b>
Cat.C	Istruttore amm.vo/cont.le	32	/	1	/	33
	Istruttore tecnico	10	4	-		10
	Assistente biblioteca	3	/	-		3
	Educatori	13	2	2	/	15
	Agente P.L.	19	4	-		19
		<b>77</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		<b>77</b>
Cat. B3	Collaboratore amministrativo	21	1	-		21
	Collaboratore tecnico	5	2	-		5
	Cuoco	2	/	-		2
		<b>28</b>	<b>3</b>			<b>28</b>
Cat. B1	Esecutore generico	8	1	1	/	9
	Esecutore tecnico	9	/	-		9
	Esecutore socio assistenziale	2	/	-		2
		<b>19</b>		<b>1</b>		<b>20</b>
Cat. A	Operatore generico	6	/	1	/	7
	Operatore tecnico	5		-		5
		<b>11</b>		<b>1</b>		<b>12</b>
<b>TOTALE</b>		<b>189</b>	22	<b>5</b>		<b>194</b>

